

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER DISABILI RESIDENTI VERSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP IN CARROZZINA O CON PATOLOGIE CHE RENDONO IMPOSSIBILE L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI

L'anno **duemila DICIANNOVE** , il giorno ____ del mese di _____, nella Sede del Comune di CAMERINO

TRA

il Comune di CAMERINO, con sede legale in corso Vittorio Emanuele II, 17 codice fiscale 00276830437, rappresentato dal dr. Francesco Maria AQUILI - Responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici e del servizio attività produttive domiciliato per la carica nella sede comunale;

E

L'Associazione di Volontariato CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Camerino A.P.S con sede legale in Camerino viale G.Leopardi 35 - C.F. 00276830437 iscritta AL **REGISTRO REGIONE MARCHE DEL VOLONTARIATO** CON DECRETO R.C. N. _____ rappresentato dal _____ Legale Rappresentante dell'organismo, di seguito denominata Associazione;

PREMESSO CHE

1. La Legge 104/92 prevede, tra l'altro, all'art.26, comma 2 che "...I Comuni assicurano nell'ambito delle loro ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto per le persone disabili non in grado di servirsi di mezzi pubblici...";
2. L'art. 38 della succitata legge prevede: "i Comuni per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute o non riconosciute sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa mediante la conclusione di apposite convenzioni";
3. La Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede la tutela di tutte le fasce socialmente fragili, ivi comprese le persone affette da disabilità;
4. La Legge Regione Marche n.18/96 promuove all'art. 12 "integrazione sociale" al punto e) gli interventi volti ad assicurare le modalità per il trasporto individuale delle persone in condizione di disabilità che non possono utilizzare i mezzi pubblici o nel caso in cui non vi siano a disposizione mezzi idonei per assicurare il trasporto;

Visto l'art. 5 (Ruolo del terzo settore) – commi 1, 2, 3, 4 della citata legge 328/2000;

Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atti di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328;

Visto che il D.Lgs. 117/2017 riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del terzo Settore, dell'Associazionismo dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali ed all'art. 46 prevede che possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte almeno da sei mesi nell'apposito registro finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con la previsione di forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché delle modalità di rimborso spese;

Visto che il Comune di Camerino ha la necessità di organizzare un servizio di trasporto ai centri riabilitativi a favore di residenti che hanno fatto richiesta ed intende sviluppare tali interventi avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato, stipulando con i soggetti, in possesso dei requisiti, apposite convenzioni;

Vista la DGC n. del che approva ...

Vista la determina dirigenziale n. ... del ... con la quale si procedeva ad approvare lo schema della presente convenzione per l'attività di trasporto ai centri di riabilitazione – anno 2019;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1 – Oggetto.

La premessa è parte integrante del presente atto.

L'oggetto della convenzione è il servizio di trasporto per disabili in carrozzina o con patologie che rendono impossibile l'utilizzo dei mezzi pubblici, residenti nel Comune di Camerino, da effettuare con mezzi di trasporto volti a garantire il trasporto (individuale) verso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN di riabilitazione.

L'Associazione affidataria dovrà fornire un elenco mensile dei trasporti effettuati, indicante il nominativo degli utenti trasportati con il luogo di destinazione.

Art. 2 – Servizi richiesti

Il servizio di trasporto richiesto comprende:

- Tipologia trasporto da svolgere: accompagnare la persona disabile dal domicilio (o altra sede segnalata) al centro di riabilitazione e ritorno al proprio domicilio;
- Giornate di svolgimento del servizio: in base al calendario fissato dalla struttura non più di due volte a settimana per ogni utente;
- Modalità: per l'espletamento del servizio come sopra rappresentato l'Associazione utilizza un automezzo adibito al trasporto con carrozzina;

E' fatto obbligo all'Associazione di garantire l'ausilio di personale abilitato alla guida dell'automezzo ed all'accompagnamento delle persone disabili (se necessario).

Art. 3 – Mezzi di trasporto e personale

L'Associazione deve garantire:

- che gli autoveicoli messi a disposizione dall'associazione sono muniti della documentazione necessaria per l'utilizzo degli stessi e sono coperti da polizza assicurativa RCA.
- che il personale adibito al servizio è qualificato e con pregressa esperienza nell'ambito di attività di accompagnamento e assistenza ai disabili.

L'Associazione dovrà mettere a disposizione un accompagnatore per i disabili in carrozzina se non vi provvede la famiglia.

Art. 4 – Responsabilità ed assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione avrà durata dal 15/01/2019 al 31/12/2019

Art. 6 – Modalità di erogazione

L'Associazione dovrà fornire un elenco mensile dei trasporti effettuati, indicante il nominativo dell'utente trasportato, ed il centro di riabilitazione di destinazione. Verrà pagato solo il servizio effettivamente reso. Il pagamento sarà effettuato dopo il ricevimento dell'elenco dei trasporti effettuati distinti per tipologia, indicante il nominativo degli utenti trasportati ed il luogo di destinazione. Verranno pagati solo i trasporti effettivamente eseguiti.

I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto, in seguito ad atti di liquidazione dell'Ufficio competente.

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione il Comune si impegna a corrispondere all'Associazione un rimborso spese massimo pari ad € 10,00 (dieci) a viaggio; tale importo tiene conto dei seguenti costi:

- Carburante e affini;
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Eventuale quota a parte dei costi di ammortamento per l'acquisto mezzi dedicati;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;
- Rimborso spese ai volontari documentabili;
- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente Convenzione;
- Costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe, parcheggio, ecc);

Art. 7 - Clausola risolutiva della convenzione

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli precedenti il contraente può risolvere la presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

E' comunque facoltà del Comune di Camerino, richiamato per analogia l'art. 1456 C.C., risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa,
- b) grave inadempimento dell'Associazione, atto a compromettere il risultato del servizio;
- c) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- d) cessione del servizio a terzi, anche temporaneamente, senza autorizzazione del Comune.

Art. 8 - Controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione sarà rimessa al Foro di Macerata e per i casi previsti il T.A.R. Marche

Camerino ____/____/____

Per il Comune

Per l'Associazione
